



CREDEMVITA



Destinazione Futuro - Fondo Pensione Aperto by Credemvita

REGOLAMENTO



Credemvita SpA - Società con unico socio, soggetta ad attività di direzione e coordinamento (ex art. 2497 bis c.c.) da parte di Credito Emiliano S.p.A. - Capitale interamente versato di euro 221.600.070 - REA n° 185343 presso la Camera di Commercio di Reggio Emilia - Registro delle Imprese di Reggio Emilia, Codice Fiscale 01437550351 - Partita IVA 02823390352 - Iscrizione all'Albo delle Imprese di Assicurazione n° 1.00105 - Sede Legale e Direzione: Via Luigi Sani, 1 42121 Reggio Emilia (Italia) - Tel: +39 0522 586000 - www.credemvita.it - info@credemvita.it - PEC: info@pec.credemvita.it - La Società ha adottato un Modello ai sensi del D.Lgs. 231/01, di cui Parte Generale e Codice Etico sono consultabili sul sito www.credemvita.it

Destinazione Futuro - Fondo Pensione Aperto by Credemvita

REGOLAMENTO

Indice

Parte I – Identificazione e scopo del Fondo

- Art. 1 Denominazione
- Art. 2 Istituzione del Fondo, esercizio dell'attività, sede e recapiti
- Art. 3 Scopo

Parte II – Caratteristiche del Fondo e modalità di investimento

- Art. 4 Regime del Fondo
- Art. 5 Destinatari
- Art. 6 Scelte di investimento
- Art. 7 Gestione degli investimenti
- Art. 8 Spese

Parte III – Contribuzioni e prestazioni

- Art. 9 Contribuzione
- Art. 10 Determinazione della posizione individuale
- Art. 11 Prestazioni pensionistiche
- Art. 12 Erogazione della rendita
- Art. 13 Trasferimento e riscatto della posizione individuale
- Art. 14 Anticipazioni

Parte IV - Profili Organizzativi

- Art. 15 Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile
- Art. 16 Sistema di governo
- Art. 17 Depositario
- Art. 18 Responsabile
- Art. 19 Conflitti di interesse
- Art. 20 Scritture contabili

Parte V - Rapporti con gli aderenti

- Art. 21 Modalità di adesione e clausole risolutive espresse
- Art. 22 Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari
- Art. 23 Comunicazioni e reclami

Parte VI - Norme finali

- Art. 24 Modifiche al Regolamento
- Art. 25 Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo
- Art. 26 Cessione del Fondo
- Art. 27 Operazioni di fusione
- Art. 28 Rinvio

Allegati:

- Allegato n.1. Disposizioni in materia di Responsabile
- Allegato n.2. Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Parte I - IDENTIFICAZIONE E SCOPO DEL FONDO

Art. 1 – Denominazione

1. Il “Destinazione Futuro - Fondo Pensione Aperto by Credemvita” (di seguito “Fondo”) è un fondo pensione aperto istituito ai sensi dell’art. 12 del Decreto lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 (di seguito “Decreto”).

Art. 2 - Istituzione del Fondo, esercizio dell’attività, sede e recapiti

1. Il Fondo è stato istituito dalla società “CREDEMVITA S.p.A” (di seguito “impresa di assicurazione”) giusta autorizzazione rilasciata dalla COVIP con provvedimento del 07/08/1998 n. 3685; con il medesimo provvedimento la COVIP ha approvato il Regolamento del Fondo.
2. L’impresa di assicurazione esercita l’attività di gestione del Fondo con effetto dal 01/10/1998.
3. Il Fondo è iscritto all’Albo tenuto dalla COVIP con il numero 18.
4. L’attività relativa al Fondo è svolta in Reggio Emilia, presso la sede dell’impresa di assicurazione.
5. L’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa di assicurazione è info@pec.credemvita.it.

Art. 3 – Scopo

- Il Fondo ha lo scopo di consentire agli aderenti di disporre, all’atto del pensionamento, di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio. Tale scopo è perseguito mediante la raccolta dei contributi, la gestione delle risorse nell’esclusivo interesse degli aderenti, e l’erogazione delle prestazioni secondo quanto disposto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Parte II - CARATTERISTICHE DEL FONDO E MODALITÀ DI INVESTIMENTO

Art. 4 - Regime del Fondo

1. Il Fondo è in regime di contribuzione definita. L’entità delle prestazioni pensionistiche del Fondo è determinata in funzione della contribuzione effettuata e in base al principio della capitalizzazione.

Art. 5 - Destinatari e tipologie di adesione

1. L’adesione al Fondo è consentita in forma individuale in modalità esplicita.

2. È altresì consentita l'adesione su base collettiva, ai soggetti destinatari delle forme pensionistiche complementari individuati all'art. 2, comma 1, del Decreto, nei cui confronti trovino applicazione i contratti, gli accordi o i regolamenti aziendali che dispongono l'adesione al Fondo.
3. Le adesioni individuali sono precluse a coloro a cui manchi meno di un anno al compimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 6 - Scelte di investimento

1. Il Fondo è articolato nei seguenti comparti, differenziati per profili di rischio-rendimento, in modo tale da assicurare agli aderenti una adeguata possibilità di scelta:
 - Comparto Moderato
 - Comparto Bilanciato
 - Comparto Evoluto
 - Comparto Prudente garantito.
2. L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti in cui far confluire i versamenti contributivi, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti, nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione ovvero dall'ultima riallocazione. In questo caso i versamenti contributivi successivi sono suddivisi sulla base delle nuove percentuali fissate all'atto della riallocazione salvo diversa disposizione dell'aderente.
3. In alternativa all'investimento in uno o più comparti è prevista la possibilità di aderire ai seguenti profili life cycle:
 - a) Life cycle 55;
 - b) Life cycle 60.

L'aderente all'atto dell'adesione, o in un momento successivo, nel rispetto comunque di un periodo di permanenza minima di un anno, può optare per il profilo Life Cycle 55, consentito solo agli aderenti con età inferiore a 62 anni o il profilo Life Cycle 60, consentito solo agli aderenti con età inferiore a 67 anni. I due programmi prevedono l'attivazione di un meccanismo automatico che consente gradualmente il passaggio da comparti con profilo di rischio più elevato a comparti con minore rischiosità in base all'età anagrafica dell'aderente, al fine di diminuire il rischio finanziario e la volatilità dell'investimento all'avvicinarsi alla maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza.

Art. 7 - Gestione degli investimenti

1. L'impresa di assicurazione effettua l'investimento delle risorse del Fondo nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabiliti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal presente Regolamento, assumendo a riferimento l'esclusivo interesse degli aderenti.
2. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione, essa può affidare a soggetti di cui all'art.6, comma 1, lettere a), b), c), c-bis) del Decreto, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, l'esecuzione di specifici incarichi di gestione.

3. L'impresa di assicurazione verifica i risultati della gestione mediante l'adozione di parametri di riferimento coerenti con gli obiettivi e i criteri della politica di investimento.
4. La politica di investimento dei singoli comparti è la seguente:

COMPARTO MODERATO

- Il comparto è denominato in euro.
- L'impresa di assicurazione attua una politica di investimento che privilegia investimenti volti a favorire l'incremento del valore del capitale investito
- Nell'attuazione di tale politica d'investimento l'impresa di assicurazione può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui i "titoli di debito" siano presenti anche nella misura del 90% del patrimonio, mentre i "titoli di capitale" possono rappresentare non più del 50% del patrimonio medesimo.
- L'impresa di assicurazione investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.
- L'impresa di assicurazione, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

COMPARTO BILANCIATO

- Il comparto è denominato in euro.
- L'impresa di assicurazione attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio bilanciata tra "titoli di debito" e "titoli di capitale".
- Nell'attuazione di tale politica d'investimento l'impresa di assicurazione può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui sia i "titoli di capitale" che i "titoli di debito" siano presenti in misura non eccedente il 70% del patrimonio.
- L'impresa di assicurazione investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.
- L'impresa di assicurazione, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

COMPARTO EVOLUTO

- Il comparto è denominato in euro.
- L'impresa di assicurazione attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso i "titoli di capitale".

- Nell'attuazione di tale politica d'investimento l'impresa di assicurazione può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui i "titoli di capitale" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i "titoli di debito" potranno rappresentare non più del 40% del patrimonio medesimo.
- L'impresa di assicurazione investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.
- L'impresa di assicurazione, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.

COMPARTO PRUDENTE GARANTITO

- Il comparto è denominato in euro.
- Il comparto è un comparto garantito e la gestione è volta a realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale, in base a quanto previsto dalla normativa vigente.
- L'impresa di assicurazione attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio prevalentemente orientata verso i "titoli di debito".
- Nell'attuazione di tale politica d'investimento l'impresa di assicurazione può realizzare, nell'interesse degli iscritti e tenuto conto dell'andamento dei mercati finanziari, una struttura di portafoglio del comparto in cui i "titoli di debito" siano presenti anche nella misura del 100% del patrimonio, mentre i "titoli di capitale" possono rappresentare non più del 20% del patrimonio medesimo.
- L'impresa di assicurazione investe il patrimonio del comparto in strumenti finanziari espressi in euro e/o in valuta estera; in ogni caso il controvalore degli strumenti finanziari espressi in divisa estera detenuti nel comparto e privi di copertura dal rischio di cambio non può eccedere il 30% del patrimonio.
- L'impresa di assicurazione, nel rispetto dei limiti di legge, investe in strumenti finanziari quotati, quotandi e/o non quotati, tenuto conto altresì delle esigenze di finanziamento delle piccole e medie imprese.
- L'adesione al comparto denominato "PRUDENTE GARANTITO" attribuisce all'aderente, al verificarsi degli eventi di cui appresso, il diritto alla corresponsione di un importo minimo garantito a prescindere dai risultati di gestione. La garanzia può essere prestata all'impresa di assicurazione da soggetti diversi dalla stessa, a ciò abilitati.

L'importo minimo garantito è pari alla somma, maggiorata dello 0,50% su base annua, dei contributi netti versati al comparto, inclusi gli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altro comparto o da altra forma pensionistica e i versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.

Per contributi netti si intendono i contributi di cui all'Art. 10, comma 2.

Il diritto alla garanzia è riconosciuto nei seguenti casi:

- esercizio del diritto alla prestazione pensionistica di cui all'art. 11;

- riscatto per decesso;
- riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;
- riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a quarantotto mesi;
- esercizio da parte dell'iscritto della facoltà di trasferimento della posizione individuale, prevista all'art. 25 del presente Regolamento, a seguito dell'introduzione di modifiche peggiorative delle condizioni economiche che regolano la partecipazione al fondo.

In tali casi, qualora l'importo minimo garantito risulti superiore alla posizione individuale maturata calcolata, ai sensi dell'Art.10, con riferimento al primo giorno di valorizzazione utile successivo alla verifica delle condizioni che danno diritto alla prestazione, la stessa viene integrata a tale maggior valore. L'integrazione viene corrisposta dall'impresa di assicurazione.

Nel caso in cui all'aderente siano state concesse anticipazioni ai sensi dell'art. 14, ai fini del calcolo della capitalizzazione di ciascun contributo versato, si considerano oggetto di anticipazione i contributi versati in epoca più remota.

La misura del citato tasso annuo composto di capitalizzazione dei contributi versati, pari allo 0,50 per cento, potrà essere variata dall'impresa di assicurazione mediante una modifica del presente regolamento secondo le modalità di cui all'art. 24, commi 1 e 2.

Il diverso tasso di capitalizzazione, in caso di modifica, verrà applicato esclusivamente ai contributi versati, oltre agli eventuali importi trasferiti da altro comparto ovvero da altra forma pensionistica, successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo regolamento che ne prevede l'applicazione.

- La politica di investimento relativa a ciascun comparto, le relative caratteristiche e i diversi profili di rischio e rendimento, in coerenza con gli obiettivi e i criteri riportati nel Regolamento, sono descritti nella Nota informativa. La Nota informativa descrive, inoltre, le caratteristiche dei profili Life Cycle.

Art. 8 - Spese

1. L'iscrizione al Fondo comporta le seguenti spese:
 - a) **spese da sostenere all'atto dell'adesione:** una commissione "una tantum" a carico dell'aderente pari a euro 50,00.
 - b) **spese relative alla fase di accumulo:**
 - b.1) **direttamente a carico dell'aderente:** una commissione pari a 15,00 euro, applicata annualmente;
 - b.2) **indirettamente a carico dell'aderente e che incidono sul comparto:**
 - i. una commissione di gestione pari alle seguenti percentuali del patrimonio su base annua, prelevata con cadenza mensile:
 - b. 1,10% per il Comparto Prudente Garantito;
 - c. 1,00% per il Comparto Moderato;
 - d. 1,20% per il Comparto Bilanciato;
 - e. 1,50% per il Comparto Evoluto.
 - ii. una commissione di incentivo pari al 20% dell'extraperformance rispetto

al parametro di riferimento indicato per ciascun comparto nell'Articolo 7, calcolata secondo i criteri e le metodologie descritte in Nota Informativa (in particolare il calcolo del parametro di riferimento viene effettuato al netto della tassazione). La suddetta commissione di incentivo è da considerarsi parte variabile della commissione di gestione in quanto viene percepita dall'impresa di assicurazione solo al raggiungimento di determinati risultati e in caso di rendimento positivo dei comparti

Sono inoltre a carico del comparto, per quanto di competenza, le imposte e tasse, le spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del Fondo e gli oneri di negoziazione derivanti dall'attività di impiego delle risorse, nonché il "contributo di vigilanza" dovuto annualmente alla COVIP ai sensi di legge; sono altresì a carico del comparto le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico del Responsabile salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Sul comparto non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alla sottoscrizione e al rimborso delle parti di OICR acquistati, né le commissioni di gestione applicate dall'OICR stesso, salvo i casi di deroga di carattere generale previsti dalla COVIP. In particolare, nel caso di investimenti in OICR collegati, dal compenso dell'impresa di assicurazione sarà dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dell'OICR collegato. Fanno eccezione gli investimenti in FIA diversi da quelli collegati.

c) **spese relative alla fase di erogazione delle rendite vitalizie**, quali riportate nell'allegato n. 2.

c-bis) **spese relative alle prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia:**

c-bis 1) **Spese per la gestione finanziaria** di cui alla lettera b.2, in relazione ai comparti nei quali è investita la posizione individuale residua;

c-bis 2) **in cifra fissa relative alla copertura dei relativi oneri amministrativi:**
una commissione pari ad euro 18,00 per ogni erogazione, prelevata direttamente dall'importo liquidato.

d) **spese in cifra fissa relative alla prestazione erogata in forma di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA)** dirette alla copertura dei relativi oneri amministrativi: una commissione pari ad euro 18,00 per ogni rata erogata.

2. L'importo delle spese sopra indicate può essere ridotto nei casi di adesione su base collettiva e di convenzionamenti con associazioni di lavoratori autonomi e liberi professionisti. La riduzione delle commissioni di gestione espresse in misura percentuale sul patrimonio avviene mediante emissione di classi di quote differenti.
3. Sono a carico dell'impresa di assicurazione tutte le spese e oneri non individuati dalle disposizioni del presente articolo.

Parte III – CONTRIBUZIONE E PRESTAZIONI

Art. 9 - Contribuzione

1. La misura della contribuzione a carico dell'aderente è determinata liberamente dallo stesso.
2. I lavoratori che aderiscono su base collettiva fissano la contribuzione nel rispetto della misura minima e delle modalità stabilite dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali.
3. I lavoratori dipendenti, in caso di adesione esplicita, possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione. Nelle adesioni collettive il conferimento del TFR può anche essere parziale ove previsto dagli accordi collettivi. Qualora il lavoratore decida altresì di versare la contribuzione prevista a suo carico e abbia diritto, in base ad accordi collettivi, anche aziendali, a un contributo del datore di lavoro, detto contributo affluirà al Fondo nei limiti e alle condizioni stabilite nei predetti accordi. Il datore di lavoro può decidere, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire al Fondo.
4. L'aderente su base individuale ha la facoltà di sospendere la contribuzione fermo restando, per i lavoratori dipendenti, l'obbligo del versamento del TFR maturando eventualmente conferito. La sospensione non comporta la cessazione della partecipazione al Fondo.
5. In costanza del rapporto di lavoro il lavoratore che aderisce su base collettiva ha facoltà di sospendere la contribuzione a proprio carico, con conseguente sospensione dell'obbligo contributivo a carico del datore di lavoro, fermo restando il versamento del TFR maturando al Fondo. È possibile riattivare la contribuzione in qualsiasi momento.
6. La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).
7. L'aderente può decidere di proseguire la contribuzione al Fondo oltre il raggiungimento dell'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, a condizione che alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione a favore delle forme di previdenza complementare.

Art.10 - Determinazione della posizione individuale

1. La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente, è alimentata dai contributi netti versati, dagli importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari e dai versamenti effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite, ed è ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni.
2. Per contributi netti si intendono i versamenti al netto delle spese direttamente a carico dell'aderente, di cui all'art.8, comma 1, lettere a) e b.1). Sul primo versamento incidono anche eventuali spese di adesione.
3. La posizione individuale viene rivalutata in base al rendimento dei comparti. Il rendimento di ogni singolo comparto è calcolato come variazione del valore della quota dello stesso nel periodo considerato.

4. Ai fini del calcolo del valore della quota le attività che costituiscono il patrimonio del comparto sono valutate al valore di mercato; le plusvalenze e le minusvalenze maturate concorrono alla determinazione della posizione individuale, a prescindere dal momento di effettivo realizzo.
5. L'impresa di assicurazione determina il valore della quota e, conseguentemente, della posizione individuale di ciascun aderente con cadenza almeno mensile, alla fine di ogni mese. I versamenti sono trasformati in quote, e frazioni di quote, sulla base del primo valore di quota successivo al giorno in cui si sono resi disponibili per la valorizzazione.
6. Il valore della posizione individuale oggetto delle prestazioni di cui agli artt. 11, 13 e 14 è quello risultante al primo giorno di valorizzazione utile successivo a quello in cui l'impresa di assicurazione ha verificato la sussistenza delle condizioni che danno diritto alle prestazioni.
7. Ai sensi del Decreto, nella fase di accumulo le posizioni individuali costituite presso il Fondo sono intangibili e non possono formare oggetto di sequestro o pignoramento da parte dei creditori dell'aderente.

Art. 11 - Prestazioni pensionistiche

1. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell'aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell'Unione europea. L'aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione ai sensi del comma 7 dell'art. 9 ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.
2. Per i soggetti non titolari di reddito di lavoro o d'impresa si considera età pensionabile quella vigente nel regime obbligatorio di appartenenza.
3. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale.
4. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa e abbia maturato almeno venti anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza e il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere che le prestazioni siano erogate, in tutto o in parte, in forma di RITA con un anticipo massimo di cinque anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.
5. L'aderente, che abbia cessato l'attività lavorativa, sia rimasto successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a ventiquattro mesi e abbia maturato il periodo minimo di partecipazione alle forme pensionistiche complementari di cui al comma 1, ha facoltà di richiedere la rendita di cui al precedente comma 4 con un anticipo massimo di dieci anni rispetto alla data di maturazione dell'età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.

6. La porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento, ai sensi dei commi 4 e 5, verrà fatta confluire, salvo diversa scelta dell'aderente, nel comparto più prudente individuato dal Fondo e indicato nella Nota informativa. L'aderente può successivamente variare il comparto nel rispetto del periodo minimo di permanenza.
7. Nel corso dell'erogazione della RITA l'aderente può richiedere la revoca; ciò comporta la cessazione dell'erogazione delle rate residue.
8. Nel caso in cui non venga utilizzata l'intera posizione individuale a titolo di RITA, l'aderente ha la facoltà di richiedere, con riferimento alla sola porzione residua della posizione individuale, il riscatto e l'anticipazione di cui agli artt. 13 e 14, cessata l'erogazione della RITA parziale, ovvero la prestazione pensionistica.
9. In caso di trasferimento ad altra forma pensionistica la RITA si intende automaticamente revocata e viene trasferita l'intera posizione individuale.
10. L'aderente ha facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell'importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell'aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6, 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'aderente può optare per la liquidazione in capitale dell'intera posizione maturata.
11. L'aderente che, sulla base della documentazione prodotta, risulta assunto antecedentemente al 29 aprile 1993 ed entro tale data iscritto a una forma pensionistica complementare istituita alla data di entrata in vigore della Legge 23 ottobre 1992, n. 421, può richiedere la liquidazione dell'intera prestazione pensionistica complementare in capitale.
12. Le prestazioni pensionistiche sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
13. L'aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest'ultima. In tal caso si applica quanto previsto all'art.13, comma 6 e 7.

Art. 12 - Erogazione delle prestazioni pensionistiche

1. A seguito dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, all'aderente è erogata una rendita vitalizia immediata calcolata in base alla posizione individuale maturata, al netto della eventuale quota di prestazione da erogare sotto forma di capitale.
2. L'aderente può richiedere comunque l'erogazione delle prestazioni in una delle tipologie di rendita vitalizia di seguito indicate:
 - una rendita vitalizia reversibile: detta rendita è corrisposta all'aderente finché è in vita e successivamente, in misura totale o per quota scelta dall'aderente stesso, alla persona da lui designata;

- una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita certa e successivamente vitalizia: detta rendita è corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
 - una rendita vitalizia con controassicurazione: detta rendita è corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso nei primi 10 anni dalla data di conversione in rendita, il montante residuale è corrisposto alla/e persona/e da lui designata/e.
3. Nell'Allegato n. 2 al Regolamento sono riportate le condizioni e modalità di erogazione delle rendite vitalizie e i coefficienti di trasformazione (basi demografiche e finanziarie) da utilizzare per il relativo calcolo. Tali coefficienti possono essere successivamente variati, nel rispetto della normativa tempo per tempo vigente in materia di stabilità delle compagnie di assicurazione; in ogni caso, le modifiche dei coefficienti di trasformazione non si applicano ai soggetti, già aderenti alla data di introduzione delle modifiche stesse, che esercitano il diritto alla prestazione pensionistica nei tre anni successivi.
4. Le simulazioni relative alla rendita vitalizia che verrà erogata sono effettuate facendo riferimento, laddove vi sia l'impegno a non modificare i coefficienti di trasformazione, a quelli indicati nell'Allegato n. 2 e, negli altri casi, a coefficienti individuati dalla COVIP, in modo omogeneo per tutte le forme, in base alle proiezioni ufficiali disponibili sull'andamento della mortalità della popolazione italiana.
5. In alternativa alla rendita vitalizia, l'aderente può richiedere, al netto della eventuale quota di prestazione erogata sotto forma di capitale, l'erogazione della prestazione pensionistica in una delle seguenti forme:
- a) rendita a durata definita: detta rendita è erogata per un periodo predeterminato sulla base della vita attesa residua del beneficiario, come determinata dall'ISTAT per il calcolo delle pensioni obbligatorie.
 - b) prelievi liberamente determinabili: detti prelievi possono essere richiesti dal beneficiario, con facoltà per lo stesso di determinarne la tempistica e l'importo nel limite della somma delle rate, maturate e non rimosse, di una rendita teorica con frazionamento annuale, immediatamente erogabile e di durata definita pari alla vita attesa residua, in anni interi, dell'aderente al momento della richiesta della prestazione.
6. L'impresa di assicurazione provvede ad erogare direttamente le prestazioni pensionistiche diverse dalla rendita vitalizia con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi decorrenti dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica. Il montante residuo è mantenuto in gestione da parte del Fondo, nei comparti scelti dall'aderente, all'atto della richiesta della prestazione o, in difetto di indicazioni, nel comparto individuato nella Nota informativa.

- 6-bis.** Al fine di adeguare i sistemi e i processi operativi dell'impresa di assicurazione per la gestione delle richieste e l'erogazione diretta delle prestazioni, il termine di cui al comma 6 può essere derogato per un periodo transitorio, che non potrà protrarsi oltre il 31 dicembre 2026. Durante tale periodo l'impresa di assicurazione acquisisce le richieste di erogazione delle prestazioni. Successivamente all'avvenuto adeguamento dei suddetti sistemi e processi operativi, l'impresa di assicurazione procede tempestivamente alla liquidazione delle richieste di erogazione delle prestazioni pervenute durante il periodo transitorio.
7. Le prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) non sono tra loro cumulabili e non possono essere revocate una volta iniziata la liquidazione, salvo che il beneficiario opti per la conversione del montante residuo in una rendita vitalizia immediata sulla base delle condizioni e dei criteri indicati nella Nota informativa, ovvero trasferisca il montante residuo presso un'altra forma pensionistica all'unico fine di beneficiare delle condizioni di rendita vitalizia offerte da quest'ultima.
8. L'aderente, al momento della richiesta di una delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b) è tenuto ad individuare i soggetti che, in caso di morte del beneficiario, hanno diritto di riscattare il montante residuo. Tale scelta può essere successivamente modificata dall'aderente.
9. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 5, lett. a) e b), l'aderente non può richiedere trasferimenti, riscatti, anticipazioni o la RITA, ad eccezione della variazione del comparto di investimento, che può essere richiesta nel rispetto del periodo minimo di partecipazione di cui all'art. 6, comma 2.
10. Nel corso dell'erogazione delle prestazioni pensionistiche, non può essere versata ulteriore contribuzione al Fondo, salvo il caso in cui l'interessato attivi un nuovo rapporto di lavoro che preveda la maturazione del TFR.
11. La Nota Informativa riporta le opzioni di erogazione e le modalità di funzionamento delle prestazioni pensionistiche di cui al comma 5, lett. a) e b).

Art. 13 – Trasferimento e riscatto della posizione individuale

1. L'aderente può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare decorso un periodo minimo di due anni di partecipazione al Fondo.
2. L'aderente, anche prima del periodo minimo di permanenza, può:
- a) trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, alla quale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa;
 - b) riscattare il 50 per cento della posizione individuale maturata, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni, ordinaria o straordinaria;
 - c) riscattare l'intera posizione individuale maturata, in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a quarantotto mesi;
 - d) riscattare l'intera posizione individuale maturata, ai sensi dell'art.14, comma 5, del Decreto ovvero trasferirla ad altra forma pensionistica complementare, qualora

vengano meno i requisiti di partecipazione.

3. Nei casi previsti ai punti a), c) e d) del comma 2 l'aderente, in luogo dell'esercizio dei diritti di trasferimento e di riscatto, può proseguire la partecipazione al Fondo, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione trova automatica applicazione in difetto di diversa scelta da parte dell'aderente. Nel caso in cui il valore della posizione individuale maturata non sia superiore all'importo di una mensilità dell'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l'impresa di assicurazione informa l'aderente della facoltà di trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di chiedere il riscatto dell'intera posizione di cui al comma 2, lettera d).
4. In caso di decesso dell'aderente prima dell'esercizio del diritto alla prestazione pensionistica, ovvero nel corso dell'erogazione della "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la posizione individuale è riscattata dai soggetti designati dallo stesso, siano essi persone fisiche o giuridiche, o in mancanza dagli eredi. In mancanza di tali soggetti, la posizione individuale resta acquisita al Fondo.
5. Al di fuori dei suddetti casi, non sono previste forme di riscatto della posizione.
6. L'impresa di assicurazione, accertata la sussistenza dei requisiti, provvede al trasferimento o al riscatto della posizione con tempestività, e comunque entro il termine massimo di sei mesi decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.
7. Il trasferimento della posizione individuale e il riscatto totale comportano la cessazione della partecipazione al Fondo.

Art. 14 - Anticipazioni

1. L'aderente può conseguire un'anticipazione della posizione individuale maturata nei seguenti casi e misure:
 - a) in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75 per cento, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime attinenti a sé, al coniuge o ai figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
 - b) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 75 per cento, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per sé o per i figli, per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1, dell'art. 3, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
 - c) decorsi otto anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari, per un importo non superiore al 30 per cento, per la soddisfazione di ulteriori sue esigenze.
2. Le disposizioni che specificano i casi e regolano le modalità operative in materia di anticipazioni sono riportate in apposito documento.
3. Le somme complessivamente percepite a titolo di anticipazione non possono eccedere il 75 per cento della posizione individuale maturata, incrementata delle anticipazioni percepite e non reintegrate.

4. Ai fini della determinazione dell'anzianità necessaria per esercitare il diritto all'anticipazione, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione a forme pensionistiche complementari maturati dall'aderente, per i quali lo stesso non abbia esercitato il diritto di riscatto totale della posizione individuale.
5. Le somme percepite a titolo di anticipazione possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente e in qualsiasi momento.
6. Le anticipazioni di cui al comma 1, lettera a), sono sottoposte agli stessi limiti di cedibilità, sequestrabilità e pignorabilità, in vigore per le pensioni a carico degli istituti di previdenza obbligatoria.
7. L'impresa di assicurazione provvede agli adempimenti conseguenti all'esercizio delle predette facoltà da parte dell'aderente con tempestività e comunque non oltre il termine massimo di 90 giorni decorrente dalla ricezione della richiesta. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta o insufficiente, l'impresa di assicurazione richiede gli elementi integrativi, e il termine sopra indicato è sospeso fino alla data del completamento o della regolarizzazione della pratica.

Parte IV – PROFILI ORGANIZZATIVI

Art. 15 - Separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile

1. Gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio dell'impresa di assicurazione, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello degli aderenti.
2. Il patrimonio del Fondo è destinato all'erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine.
3. Sul patrimonio del Fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori dell'impresa di assicurazione o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi. Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino l'impresa di assicurazione.
4. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti.
5. Ferma restando la responsabilità dell'impresa di assicurazione per l'operato del soggetto delegato, la gestione amministrativa e contabile del Fondo può essere delegata a terzi.
6. L'impresa di assicurazione è dotata di procedure organizzative atte a garantire la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.
7. Il patrimonio di ciascun comparto è suddiviso in quote o in differenti classi di quote.

Art. 16 - Sistema di governo

1. L'impresa di assicurazione assicura, in modo proporzionato alla dimensione, alla natura, alla portata e alla complessità delle attività del Fondo, l'assolvimento degli obblighi previsti dagli artt. 4-*bis*, 5-*bis*, 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*sexies*, 5-*septies*, 5-*octies* e 5-*nonies* del Decreto in coerenza con gli assetti organizzativi del rispettivo settore di riferimento.

Art. 17 - Depositario

1. Il patrimonio del Fondo è depositato presso un unico soggetto distinto dal gestore, in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative (di seguito "depositario").
2. L'impresa di assicurazione può revocare in ogni momento l'incarico al depositario il quale può, a sua volta, rinunciare con preavviso non inferiore a 6 mesi; in ogni caso, l'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa fino a che:
3. l'impresa di assicurazione non abbia stipulato un nuovo contratto con altro depositario, in possesso dei requisiti di legge;
4. il patrimonio del Fondo non sia stato trasferito presso il nuovo depositario.
5. Le funzioni di depositario sono regolate dalla normativa tempo per tempo vigente.
6. Gli amministratori e i sindaci del depositario riferiscono senza ritardo alla COVIP sulle irregolarità riscontrate nella gestione del Fondo e forniscono su richiesta della COVIP informazioni su atti o fatti di cui sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle funzioni di depositario.
7. Sugli strumenti finanziari e sulle somme di denaro del Fondo depositati presso il depositario non sono ammesse azioni dei creditori del depositario, del subdepositario o nell'interesse degli stessi.

Art. 18 - Responsabile

1. L'impresa di assicurazione nomina un Responsabile del Fondo, ai sensi dell'art.5, comma 2 del Decreto.
2. Le disposizioni che regolano la nomina, le competenze e il regime di responsabilità del Responsabile sono riportate nell'Allegato n. 1.

Art. 19 - Conflitti di interesse

1. La politica di gestione dei conflitti di interesse è definita in un apposito documento redatto ai sensi della normativa tempo per tempo vigente.

Art. 20 - Scritture contabili

1. La tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo nonché la valorizzazione del patrimonio e delle posizioni individuali sono effettuate sulla base delle disposizioni emanate dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione conferisce a una società di revisione l'incarico di

esprimere, con apposita relazione, un giudizio sul rendiconto del Fondo.

3. Il rendiconto del Fondo è pubblicato sul sito web dell'impresa di assicurazione.

Parte V – RAPPORTI CON GLI ADERENTI

Art. 21 - Modalità di adesione e clausole risolutive espresse

1. L'adesione esplicita al Fondo avviene mediante sottoscrizione di apposito modulo di adesione. L'adesione è preceduta dalla consegna della documentazione informativa prevista tempo per tempo dalla normativa vigente.
2. L'aderente è responsabile della completezza e veridicità delle informazioni fornite all'impresa di assicurazione.
3. Dell'avvenuta iscrizione al Fondo viene data apposita comunicazione all'aderente mediante lettera di conferma, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.
4. L'adesione al Fondo comporta l'integrale accettazione del Regolamento, e dei relativi allegati, e delle successive modifiche, fatto salvo quanto previsto in tema di trasferimento nell'Art.25.
5. La raccolta delle adesioni al Fondo può essere svolta all'interno della sede legale o delle dipendenze dell'impresa di assicurazione da parte di addetti a ciò incaricati ovvero tramite la rete di distribuzione dell'impresa di assicurazione. Le adesioni su base collettiva possono essere raccolte anche presso i luoghi indicati nella Nota informativa.
6. L'aderente può esercitare il diritto di recesso entro il termine di trenta giorni dall'adesione. Per l'esercizio del diritto di recesso l'aderente deve inviare una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione a mezzo lettera raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata o con consegna a mani presso l'intermediario. L'impresa di assicurazione entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. In caso di adesione mediante sito web, l'impresa di assicurazione deve acquisire il consenso espresso dell'aderente all'utilizzo di tale strumento. L'aderente ha il diritto di recedere entro trenta giorni dalla sottoscrizione del modulo, senza costi di recesso e senza dover indicare il motivo dello stesso. Per l'esercizio di tale diritto, l'aderente invia una comunicazione scritta all'impresa di assicurazione con modalità che garantiscono certezza della data di ricezione. L'impresa di assicurazione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, procede a rimborsare le somme eventualmente pervenute, al netto delle spese di adesione, ove trattenute. L'impresa di assicurazione rende previamente noti all'aderente il momento in cui l'adesione si intende conclusa, i termini, le modalità e i criteri di determinazione delle somme oggetto di rimborso.
7. L'aderente è tenuto a effettuare il versamento della prima contribuzione entro sei mesi dall'adesione al Fondo. In caso di inadempimento, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando all'aderente la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

8. Qualora nel corso della partecipazione al Fondo l'aderente interrompa il flusso contributivo con conseguente azzeramento della posizione individuale a seguito dell'applicazione delle spese annuali di gestione amministrativa, l'impresa di assicurazione ha facoltà, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, di risolvere il contratto comunicando la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa, salvo che l'aderente non provveda a effettuare un versamento entro sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione.

Art. 22 - Trasparenza nei confronti degli aderenti e dei beneficiari

1. L'impresa di assicurazione mette a disposizione degli aderenti la documentazione inerente al Fondo e tutte le altre informazioni utili, secondo quanto previsto dalle disposizioni COVIP in materia. Tali documenti sono disponibili sul sito web dell'impresa di assicurazione, in un'apposita sezione dedicata alle forme pensionistiche complementari e presso la sede legale dell'impresa di assicurazione. I documenti utilizzati in fase di adesione sono resi disponibili in formato cartaceo e gratuitamente anche presso le sedi dei soggetti che effettuano l'attività di raccolta delle adesioni.
2. L'impresa di assicurazione fornisce agli aderenti e ai beneficiari le informazioni relative alle posizioni individuali maturate e alle prestazioni erogate, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente.

Art. 23 - Comunicazioni e reclami

1. L'impresa di assicurazione definisce le modalità con le quali gli aderenti e i beneficiari possono rappresentare le proprie esigenze e presentare reclami in coerenza con le indicazioni fornite dalla COVIP, riportandole nella Nota informativa.

Parte VI – NORME FINALI

Art. 24 - Modifiche al Regolamento

1. Il Regolamento può essere modificato secondo le procedure previste dalla COVIP.
2. L'impresa di assicurazione stabilisce il termine di efficacia delle modifiche, tenuto conto dell'interesse degli aderenti e fatto salvo quanto disposto all'Art.25.

Art. 25 - Trasferimento in caso di modifiche peggiorative delle condizioni economiche e di modifiche delle caratteristiche del Fondo

1. In caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del Fondo, l'aderente interessato dalle suddette modifiche può trasferire la posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica complementare, anche prima che siano decorsi due anni dall'iscrizione. Il diritto

di trasferimento è altresì riconosciuto quando le modifiche interessano in modo sostanziale la caratterizzazione del Fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento.

2. L'impresa di assicurazione comunica a ogni aderente interessato l'introduzione delle modifiche almeno 120 giorni prima della relativa data di efficacia; dal momento della comunicazione l'aderente ha 90 giorni di tempo per manifestare l'eventuale scelta di trasferimento. L'impresa di assicurazione può chiedere alla COVIP termini ridotti di efficacia nei casi in cui ciò sia utile al buon funzionamento del Fondo e non contrasti con l'interesse degli aderenti.
3. Per le operazioni di trasferimento di cui al presente articolo non sono previste spese.

Art. 26 - Cessione del Fondo

1. Qualora l'impresa di assicurazione non voglia o non possa più esercitare l'attività di gestione del Fondo, questo viene ceduto ad altro soggetto, previa autorizzazione all'esercizio. In caso di cessione del Fondo a società diverse da quelle del Gruppo al quale appartiene l'impresa di assicurazione viene riconosciuto agli aderenti il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare ai sensi dell'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 27 - Operazioni di fusione

1. Nel caso in cui il Fondo sia interessato da operazioni di razionalizzazione che determinano la sua fusione con un altro fondo gestito dall'impresa di assicurazione, il diritto al trasferimento della posizione presso altra forma pensionistica complementare viene riconosciuto qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 25 e con le modalità ivi previste.

Art. 28 - Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa tempo per tempo vigente.

Allegato n. 1 - Disposizioni in materia di Responsabile

Art.1. - Nomina e cessazione dall'incarico

1. La nomina del Responsabile spetta all'organo di amministrazione dell'impresa di assicurazione che esercita l'attività del Fondo. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, anche tacitamente, per non più di una volta consecutivamente.
2. La cessazione del Responsabile per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui viene nominato il nuovo Responsabile.
3. Il Responsabile può essere revocato solo per giusta causa, sentito il parere dell'organo di controllo dell'impresa di assicurazione.
4. Le nomine, gli eventuali rinnovi dell'incarico e le sostituzioni del Responsabile prima della scadenza del termine vengono comunicati alla COVIP entro quindici giorni dalla deliberazione.

Art.2. - Requisiti e incompatibilità

1. I requisiti per l'assunzione dell'incarico di Responsabile, sono previsti dalla normativa tempo per tempo vigente.
2. L'incarico di Responsabile è inoltre incompatibile con:
 - a) lo svolgimento di attività di lavoro subordinato e di prestazione d'opera continuativa presso l'impresa di assicurazione o società da questa controllate o che la controllano;
 - b) l'incarico di amministratore dell'impresa di assicurazione;

Art.3. - Decadenza

1. La perdita dei requisiti di onorabilità o il sopravvenire di situazioni di ineleggibilità o di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico.

Art.4. - Retribuzione

1. La retribuzione annuale del Responsabile è determinata dall'organo di amministrazione all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'incarico e viene definita sulla base di una sana politica di remunerazione che tenga conto dei principi previsti dalla normativa tempo per tempo vigente, fermo restando che il compenso del Responsabile non può essere pattuito sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa di assicurazione, o di società controllanti o controllate, né sotto forma di diritti di acquisto o di sottoscrizione di azioni dell'impresa di assicurazione o di società controllanti o controllate.
2. Le spese relative alla remunerazione e allo svolgimento dell'incarico di Responsabile sono poste a carico del Fondo, salva diversa decisione dell'impresa di assicurazione.

Art.5. - Autonomia del Responsabile

1. Il Responsabile svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente dall'impresa di assicurazione, riportando direttamente all'organo di amministrazione della stessa relativamente ai risultati dell'attività svolta.
2. A tale fine il Responsabile si avvale della collaborazione delle strutture organizzative dell'impresa di assicurazione, di volta in volta necessarie allo svolgimento dell'incarico e all'adempimento dei doveri di cui al successivo Art.6. L'impresa di assicurazione gli garantisce l'accesso a tutte le informazioni necessarie allo scopo.
3. Il Responsabile assiste alle riunioni dell'organo di amministrazione e di quello di controllo dell'impresa di assicurazione, per tutte le materie inerenti al Fondo.

Art.6. - Doveri del Responsabile

1. Il Responsabile verifica che la gestione del Fondo sia svolta nell'esclusivo interesse degli aderenti e dei beneficiari e vigila sull'osservanza della normativa e del Regolamento nonché sul rispetto delle buone pratiche e dei principi di corretta amministrazione del Fondo.
2. Il Responsabile, avvalendosi delle procedure definite dell'impresa di assicurazione, organizza lo svolgimento delle sue funzioni al fine di:

a) vigilare sulla gestione finanziaria del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i. la politica di investimento. In particolare: che la politica di investimento effettivamente seguita sia coerente con quella indicata nel Regolamento e nel Documento sulla politica di investimento e che gli investimenti, ivi compresi quelli effettuati in OICR, avvengano nell'esclusivo interesse degli aderenti, nel rispetto dei principi di sana e prudente gestione nonché nel rispetto dei criteri e limiti previsti dalla normativa tempo per tempo vigente e dal Regolamento;
- ii. la gestione e il monitoraggio dei rischi. In particolare: che i rischi assunti con gli investimenti effettuati siano correttamente identificati, misurati e controllati e che siano coerenti con gli obiettivi perseguiti dalla politica di investimento;

b) vigilare sulla gestione amministrativa del Fondo, anche nel caso di conferimento a terzi di deleghe di gestione, con riferimento ai controlli su:

- i. la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dall'impresa di assicurazione e del patrimonio del Fondo rispetto a quello dell'impresa di assicurazione e di suoi clienti;
- ii. la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili del Fondo;

c) vigilare sulle misure di trasparenza adottate nei confronti degli aderenti e dei beneficiari con riferimento ai controlli su:

- i. l'adeguatezza dell'organizzazione dedicata a soddisfare le esigenze informative degli aderenti e dei beneficiari, sia al momento del collocamento del Fondo che durante il rapporto;
- ii. gli oneri di gestione. In particolare, che le spese a carico degli aderenti e dei beneficiari previste dal Regolamento e le eventuali commissioni correlate ai risultati di gestione siano correttamente applicate;

- iii. la completezza ed esaustività delle informazioni contenute nelle comunicazioni periodiche agli aderenti e dei beneficiari e in quelle inviate in occasione di eventi particolari;
 - iv. l'adeguatezza della procedura per la gestione dei reclami nonché il trattamento riservato ai singoli reclami;
 - v. la tempestività e la correttezza dell'erogazione delle prestazioni, in particolare con riferimento ai tempi di liquidazione delle somme richieste a titolo di anticipazione o riscatto e di trasferimento della posizione individuale.
3. Il Responsabile controlla le soluzioni adottate dall'impresa di assicurazione per identificare le situazioni di conflitti di interesse e per evitare che le stesse arrechino pregiudizio agli aderenti e ai beneficiari; egli controlla altresì la corretta esecuzione del contratto stipulato per il conferimento dell'incarico di depositario, nonché il rispetto delle convenzioni assicurative/condizioni per l'erogazione delle rendite e, ove presenti, delle convenzioni/condizioni relative alle prestazioni accessorie.
4. Delle irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni il Responsabile dà tempestiva comunicazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione indicando gli interventi correttivi da adottare.

Art.7. - Rapporti con la COVIP

e) Il Responsabile:

- a)** predispone annualmente una relazione che descrive in maniera analitica l'organizzazione adottata per l'adempimento dei suoi doveri e che dà conto della congruità delle procedure di cui si avvale per l'esecuzione dell'incarico, dei risultati dell'attività svolta, delle eventuali irregolarità riscontrate durante l'anno e delle iniziative poste in essere per eliminarle. La relazione viene trasmessa alla COVIP entro il 31 marzo di ciascun anno. Copia della relazione stessa viene trasmessa all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione;
- b)** vigila sul rispetto delle deliberazioni della COVIP e verifica che vengano inviate alla stessa le segnalazioni, la documentazione e le relazioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente e dalle istruzioni emanate in proposito;
- c)** comunica alla COVIP, contestualmente alla segnalazione all'organo di amministrazione e a quello di controllo dell'impresa di assicurazione, le irregolarità riscontrate nell'esercizio delle sue funzioni.

Art.8. - Responsabilità

- 1. Il Responsabile deve adempiere i suoi doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico e dalla sua specifica competenza e deve conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui ha conoscenza in ragione del suo ufficio, tranne che nei confronti della COVIP e delle autorità giudiziarie.
- 2. Egli risponde verso l'impresa di assicurazione e verso i singoli aderenti e beneficiari del Fondo dei danni a ciascuno arrecati e derivanti dall'inosservanza di tali doveri.
- 3. All'azione di responsabilità si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 2391, 2392, 2393, 2394, 2394-bis e 2395 del Codice Civile.

Allegato n.2 - Condizioni e modalità di erogazione delle rendite

Condizioni contrattuali dell'assicurazione di rendita e modalità di erogazione delle rendite.

Art. 1 – Prestazioni assicurate

Credemvita S.p.A. (di seguito indicata come “impresa di assicurazione”) garantisce, a scelta dell'aderente assicurato, una delle seguenti prestazioni:

- Corresponsione al titolare della prestazione pensionistica (di seguito indicato come ‘Titolare’) di una rendita vitalizia immediata, pagabile in rate posticipate, finché egli sia in vita;
- Corresponsione al Titolare di una rendita vitalizia immediata, dovuta finché egli sia in vita, e successivamente reversibile, in misura totale o per scelta dall'aderente stesso una quota (una tra le seguenti opzioni 25% - 50% - 75%), alla persona da lui preventivamente designata, se sopravvive, fintanto che quest'ultimo resti in vita;
- Corresponsione al Titolare di una rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi 5 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, agli eredi o, se presenti, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- Corresponsione al Titolare di una rendita certa e successivamente vitalizia, corrisposta per i primi 10 anni all'aderente o, in caso di suo decesso, agli eredi o, se presenti, alla/e persona/e da lui designata/e. Successivamente, se l'aderente è ancora in vita, viene corrisposta allo stesso una rendita vitalizia;
- Corresponsione al Titolare di rendita vitalizia con controassicurazione, corrisposta all'aderente finché in vita; in caso di suo decesso nei primi 10 anni dalla data di conversione in rendita, il montante residuo è corrisposto agli eredi o, se presenti, alla/e persona/e da lui designata/e.

L'importo annuo iniziale della rendita vitalizia, certa o controassicurata verrà determinato utilizzando i coefficienti di conversione in vigore all'epoca di maturazione dei diritti di cui all'art.11 del Regolamento e l'aliquota di reversibilità, nel caso di rendita pagabile su due teste, in relazione all'anno di nascita ed all'età dei Titolari, nonché al frazionamento prescelto.

I coefficienti di conversione attualmente in vigore per la rendita vitalizia, certa e controassicurata sono riportati in calce al presente allegato, mentre per la forma reversibile sono presenti a titolo esemplificativo alcuni coefficienti per combinazione di età. Ulteriori coefficienti possono essere richiesti in qualunque momento all'impresa di assicurazione.

L'impresa di assicurazione si riserva il diritto di modificare i coefficienti delle forme di rendita, dandone preavviso a coloro che non sono ancora titolari di una prestazione pensionistica, sulla base della variazione della legge di sopravvivenza della popolazione.

Art. 2 – Modalità di corresponsione della rendita

La rendita annua, qualunque sia la forma prescelta, potrà essere eventualmente frazionata in rate sub-annuali (mensili, bimestrali o semestrali).

Il frazionamento della rendita non potrà essere modificato nel corso della sua erogazione.

Art. 3 – Premio e determinazione dell'importo annuo iniziale della rendita

La posizione individuale destinata alla conversione del capitale in rendita, al netto di eventuali tasse, verrà impiegata in un premio unico quale corrispettivo delle prestazioni di rendita.

L'importo annuo iniziale della rendita si ottiene moltiplicando il premio unico, come sopra definito, per il corrispondente coefficiente di conversione dividendo il prodotto per 1000.

Detto coefficiente è riferito alla scelta dal titolare ed alla sua età al momento della determinazione del valore della rendita, (età eventualmente corretta in funzione dell'anno di nascita del titolare in base alle regole di seguito indicate).

Anno di nascita	Correzione dell'età
Fino al 1917	+ 6
Dal 1918 al 1922	+ 5
Dal 1923 al 1927	+ 4
Dal 1928 al 1939	+ 3
Dal 1940 al 1948	+ 2
Dal 1949 al 1957	+ 1
Dal 1958 al 1966	0
Dal 1967 al 1977	- 1
Dal 1978 al 1988	- 2
Dal 1989 al 2000	- 3
Dal 2001 al 2013	- 4
Dal 2014 al 2020	- 5
Dal 2021	- 6

Ad ogni anniversario della data di decorrenza della rendita, quest'ultima sarà rivalutata nella misura e secondo le modalità contenute nel successivo Art.6.

Art. 4 – Costo del pagamento della rendita vitalizia

Non sono previsti costi attinenti le spese di gestione ed erogazione della rendita.

Art. 5 – Dichiarazioni relative alle circostanze di rischio

L'inesatta dichiarazione della data di nascita del vitaliziato primario e/o, in caso di rendita su due teste, di quella del reversionario, comporta la rettifica sulla base dell'età reale delle somme dovute.

Art. 6 – Rivalutazione delle prestazioni assicurate

Le forme di rendita di cui al precedente Art.1 fanno parte di una speciale categoria di assicurazioni sulla vita per le quali l'impresa di assicurazione riconosce una rivalutazione annua delle prestazioni assicurate secondo le modalità sotto indicate.

Ad ogni anniversario della data di decorrenza la rendita assicurata in vigore nel periodo annuale precedente verrà rivalutata mediante aumento, a totale carico dell'impresa di assicurazione, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

La misura della rivalutazione non può risultare inferiore allo 0% ed è data dalla differenza del rendimento annuo lordo realizzato dalla Gestione Interna Separata "Credemvita" e la commissione di gestione trattenuta dalla compagnia pari all' 1,00%.

Art. 7 – Riscatto

La presente forma assicurativa non prevede valore di riscatto.

Art. 8 – Pagamenti dell'impresa di assicurazione

Per consentire all'impresa di assicurazione di dar corso al pagamento delle rate di rendita vitalizia, debbono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari ad individuare con esattezza gli aventi diritto. È comunque necessaria copia di un documento di identità in corso di validità del Titolare o dell'eventuale reversionario designato ai fini della reversibilità della rendita annua.

Il pagamento della rendita annua, secondo la rateazione prescelta ai sensi del precedente Art.2, è comunque subordinato all'esistenza in vita del Titolare o dell'eventuale reversionario sopravvivate designato, la cui prova potrà essere richiesta in qualunque momento dall'impresa di assicurazione.

Verificato il diritto all'erogazione della rendita, l'impresa di assicurazione mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2. Decorso tale termine, sono dovuti gli interessi moratori, a partire dal termine stesso, a favore dei vitaliziati.

Art. 9 – Basi tecniche

I coefficienti di conversione sono determinati al tasso annuo tecnico dello 0,00%, tenuto altresì conto della speranza media di vita quale risulta dalla tavola di sopravvivenza A62U.

Art.10 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è regolato dal presente contratto, si fa riferimento alla normativa vigente in materia di assicurazioni sulla vita.

Art. 11 – Tasse e imposte

Tasse e imposte relative al contratto sono a carico dei Titolare o del reversionario sopravvivate designato.

Coefficienti di conversione in rendita annua vitalizia

Opzione del capitale In rendita vitalizia
Rendita annua per euro 1.000 di capitale
Sesso Maschile/Femminile

Età	Rateazione della rendita annua			
	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	25,18	25,02	24,92	24,89
51	25,80	25,63	25,53	25,50
52	26,45	26,28	26,16	26,13
53	27,13	26,95	26,83	26,80
54	27,85	27,66	27,53	27,50
55	28,60	28,40	28,26	28,23
56	29,39	29,18	29,04	29,00
57	30,23	30,00	29,85	29,82
58	31,11	30,87	30,72	30,68
59	32,05	31,80	31,63	31,59
60	33,04	32,77	32,59	32,55
61	34,09	33,81	33,62	33,57
62	35,21	34,91	34,71	34,66
63	36,41	36,08	35,86	35,81
64	37,68	37,32	37,09	37,04
65	39,03	38,66	38,41	38,35
66	40,49	40,08	39,82	39,75
67	42,05	41,61	41,33	41,26
68	43,73	43,26	42,95	42,88
69	45,55	45,04	44,70	44,62
70	47,51	46,96	46,59	46,50
71	49,64	49,03	48,64	48,54
72	51,95	51,29	50,85	50,74
73	54,46	53,73	53,26	53,14
74	57,20	56,39	55,87	55,74
75	60,19	59,30	58,72	58,57
76	63,46	62,47	61,82	61,66
77	67,05	65,94	65,22	65,05
78	70,99	69,75	68,95	68,75
79	75,32	73,92	73,03	72,80
80	80,07	78,50	77,49	77,24

Coefficienti di conversione in rendita certa 5 anni

Opzione del capitale In rendita certa 5 anni
Rendita annua per euro 1.000 di capitale
Sesso Maschile/Femminile

Età	Rateazione della rendita annua			
	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	25,17	25,01	24,91	24,88
51	25,79	25,62	25,51	25,49
52	26,43	26,26	26,15	26,12
53	27,11	26,93	26,81	26,78
54	27,83	27,64	27,51	27,48
55	28,58	28,38	28,25	28,21
56	29,37	29,16	29,02	28,98
57	30,20	29,98	29,83	29,80
58	31,08	30,85	30,69	30,65
59	32,02	31,76	31,60	31,56
60	33,00	32,74	32,56	32,52
61	34,05	33,77	33,58	33,53
62	35,16	34,86	34,66	34,61
63	36,35	36,03	35,81	35,76
64	37,61	37,26	37,04	36,98
65	38,96	38,59	38,34	38,28
66	40,40	40,00	39,74	39,68
67	41,95	41,52	41,24	41,17
68	43,61	43,15	42,85	42,77
69	45,40	44,90	44,58	44,50
70	47,33	46,79	46,44	46,36
71	49,42	48,83	48,45	48,36
72	51,67	51,04	50,63	50,52
73	54,12	53,42	52,97	52,86
74	56,76	56,00	55,51	55,39
75	59,63	58,80	58,26	58,13
76	62,74	61,83	61,24	61,10
77	66,11	65,12	64,47	64,31
78	69,76	68,67	67,97	67,79
79	73,71	72,51	71,74	71,55
80	77,95	76,64	75,80	75,59

Coefficienti di conversione in rendita certa 10 anni

Opzione del capitale In rendita certa 10 anni
Rendita annua per euro 1.000 di capitale
Sesso Maschile/Femminile

Età	Rateazione della rendita annua			
	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	25,13	24,98	24,87	24,85
51	25,74	25,58	25,48	25,45
52	26,39	26,22	26,11	26,08
53	27,06	26,88	26,77	26,74
54	27,77	27,58	27,46	27,43
55	28,51	28,32	28,19	28,15
56	29,30	29,09	28,95	28,92
57	30,12	29,90	29,76	29,72
58	30,99	30,76	30,60	30,57
59	31,91	31,66	31,50	31,46
60	32,88	32,62	32,45	32,41
61	33,91	33,63	33,45	33,41
62	35,00	34,71	34,52	34,47
63	36,16	35,85	35,64	35,59
64	37,39	37,06	36,84	36,79
65	38,70	38,35	38,11	38,06
66	40,10	39,72	39,47	39,41
67	41,58	41,18	40,92	40,85
68	43,17	42,74	42,46	42,39
69	44,87	44,40	44,10	44,03
70	46,67	46,18	45,86	45,78
71	48,60	48,07	47,73	47,64
72	50,65	50,08	49,72	49,63
73	52,82	52,22	51,83	51,73
74	55,12	54,48	54,07	53,96
75	57,54	56,87	56,43	56,32
76	60,08	59,37	58,90	58,79
77	62,73	61,98	61,49	61,37
78	65,46	64,68	64,17	64,05
79	68,25	67,45	66,92	66,79
80	71,06	70,24	69,71	69,58

Coefficienti di conversione in rendita vitalizia con controassicurazione

Opzione del capitale In rendita vitalizia con controassicurazione
Rendita annua per euro 1.000 di capitale
Sesso Maschile/Femminile

Età	Rateazione della rendita annua			
	Annuale	Semestrale	Bimestrale	Mensile
50	24,84	24,68	24,58	24,56
51	25,43	25,27	25,16	25,13
52	26,04	25,87	25,76	25,74
53	26,69	26,51	26,40	26,37
54	27,37	27,18	27,06	27,03
55	28,07	27,88	27,75	27,72
56	28,82	28,61	28,48	28,44
57	29,60	29,39	29,24	29,21
58	30,43	30,20	30,05	30,01
59	31,30	31,05	30,89	30,85
60	32,21	31,95	31,78	31,74
61	33,17	32,90	32,72	32,68
62	34,19	33,90	33,71	33,66
63	35,26	34,95	34,75	34,70
64	36,39	36,06	35,84	35,79
65	37,57	37,22	36,99	36,94
66	38,82	38,45	38,20	38,14
67	40,14	39,74	39,48	39,41
68	41,52	41,09	40,81	40,74
69	42,96	42,50	42,20	42,13
70	44,47	43,98	43,66	43,58
71	46,03	45,51	45,17	45,08
72	47,65	47,09	46,72	46,63
73	49,33	48,72	48,33	48,24
74	51,05	50,40	49,98	49,88
75	52,80	52,11	51,66	51,55
76	54,57	53,84	53,36	53,24
77	56,37	55,59	55,08	54,95
78	58,17	57,33	56,79	56,66
79	59,93	59,05	58,47	58,33
80	61,63	60,69	60,09	59,94

Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia e successivamente reversibile con reversibilità del 100%

Opzione del capitale In rendita vitalizia e successivamente reversibile con reversibilità del 100%
Rendita annua per euro 1.000 di capitale
Sesso Maschile/Femminile

Età Titolare	Rateazione Annuale		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	30,34	33,10	35,40
70	31,69	35,57	39,37

Età Titolare	Rateazione Mensile		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	29,92	32,60	34,83
70	31,24	35,00	38,67

Età Titolare	Rateazione Bimestrale		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	29,96	32,65	34,88
70	31,28	35,05	38,73

Età Titolare	Rateazione Semestrale		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	30,11	32,83	35,09
70	31,44	35,25	38,99

Esempi di coefficienti di conversione in rendita vitalizia e successivamente reversibile con reversibilità del 50%

Opzione del capitale In rendita vitalizia e successivamente reversibile

Rendita annua per euro 1.000 di capitale

Sesso Maschile/Femminile

Età Titolare	Rateazione Annuale		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	34,14	35,82	37,13
70	38,02	40,68	43,06

Età Titolare	Rateazione Mensile		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	33,62	35,24	36,51
70	37,37	39,94	42,23

Età Titolare	Rateazione Bimestrale		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	33,66	35,29	36,56
70	37,43	40,00	42,30

Età Titolare	Rateazione Semestrale		
	Età del Reversionario		
	60	65	70
65	33,85	35,50	36,78
70	37,66	40,27	42,60